

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2823

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARLOTTO, BALZARDI, CAVIGLIASSO,  
PICCOLI MARIA SANTA, ZUECH***Presentata il 15 settembre 1981*

**Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto il sistema della «rendita» vige anche nel caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale dai quali sia derivata inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale.

Per la liquidazione delle rendite per inabilità di cui sopra è assunta la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in denaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio (articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) o sulla base dei salari convenzionali previsti per il settore agricolo (articolo 234 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124).

Attualmente esiste in materia un sistema di revisione generale (sanitaria o eco-

nomica o sanitaria-economica) e periodica (ogni biennio) delle rendite in relazione alle variazioni intervenute sull'ammontare delle retribuzioni assunte a base per la loro liquidazione disciplinato, prima, con legge 19 gennaio 1963, n. 15 ed ora, con gli articoli 116 e 234 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Detta modalità di computo tiene conto, per il settore industriale delle variazioni verificatesi sulle retribuzioni medie giornaliere, determinate — come in precedenza accennato — ogni tre mesi con decreto ministeriale, per il settore agricolo delle variazioni dei salari convenzionali, disposte — sempre con decreto ministeriale — ogni triennio, in relazione all'andamento dell'indice salariale relativo ai salari lordi contrattuali dei lavoratori agricoli.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Se da una parte appare evidente che la revisione tiene conto della dinamica salariale — che di massima ha carattere triennale — non può sfuggire, dall'altra, che, mentre le retribuzioni vengono corrette — per la perdita del potere di acquisto (tasso di inflazione-aumento del costo della vita) — mediante l'istituto trimestrale della scala mobile (contingenza), le rendite, per contro, rimangono inalterate per un intero biennio e, conseguentemente, svuotate della loro funzione economico-assistenziale che ne aveva determinato la loro istituzione a complemento della prestazione sanitaria.

Il contenuto della proposta può essere così illustrato.

Gli articoli da 1 a 3 prevedono alcuni emendamenti agli articoli 116, 118 e 234 del decreto del Presidente della Repubbli-

ca 30 giugno 1965, n. 1124, al fine di eliminare, attraverso la revisione annuale — anziché triennale — gli inconvenienti derivanti, sotto l'aspetto economico ed assistenziale, dall'attuale sistema in atto che viene a mortificare le giuste aspettative dei lavoratori che producendo ricchezza per la collettività, attraverso il lavoro, vedono sempre più ridotte, nel tempo, quelle prestazioni economiche che avrebbero dovuto integrare la minore fonte di guadagno derivante dalla riduzione totale o parziale della capacità di lavoro dovuta alla menomazione fisica derivante dagli infortuni o dalle malattie professionali.

Con l'articolo 4 si cerca di raggiungere, attraverso l'applicazione di un indice annuo basato sull'incremento del tasso di inflazione, una rendita più equa alle esigenze socio-economiche dell'invalido o del mutilato del lavoro.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni anno, a partire dal 1° luglio 1965, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso ».

Il quinto comma dello stesso articolo 116 è sostituito dal seguente:

« La variazione inferiore al dieci per cento, intervenuta nell'anno si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera ».

## ART. 2.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:

« Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'articolo 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scaden-

za di ciascun anno, sempreché sia intervenuta una variazione non inferiore al dieci per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del settimo comma dell'articolo 116.

La variazione inferiore al dieci per cento intervenuta nell'anno si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite ».

#### ART. 3.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 234 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:

« Esse sono revisionate ogni anno in base alle variazioni dell'indice salariale relativo ai salari lordi minimi contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertati nelle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando accerti che è intervenuta una variazione dell'indice salariale di almeno il dieci per cento nel corso dell'anno, determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, il nuovo salario convenzionale sulla cui base debbono riliquidarsi le rendite in atto e la nuova misura dell'indennità per inabilità temporanea ».

#### ART. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, ogni anno, l'indice di incremento del costo della vita accertato, per l'anno precedente, dall'Istituto centrale di statistica, da applicare per l'aggiornamento della retribuzione media fissata per stabilire la rendita.